



## *Comitato Assistenza Educativa*

3, rue du Vuache - 1201 Genève - TEL. e FAX 022/344.26.20.

---

### **STATUTO DEL COMITATO ASSISTENZA EDUCATIVA (CAE) GINEVRA**

#### **PREMESSA**

Il Comitato Consolare Attività Assistenziali (CCA) fu inizialmente costituito a Ginevra ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 18 del 5.1.1967. La sua attività venne disciplinata mediante apposito statuto, sottoposto nel corso degli anni a varie revisioni, miranti a preservare l'idoneità del Comitato stesso a rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari delle sue attività assistenziali.

Attualmente, alla luce di diversi interventi legislativi che hanno introdotto profonde innovazioni nelle norme regolanti la materia, si è palesata la necessità di procedere ad un'ulteriore e vasta revisione dello statuto attualmente in vigore.

Fra i principali scopi di tale revisione possono essere citati: assicurare una costante sintonia fra le attività del Comitato ed i nuovi e più complessi bisogni emersi in materia di assistenza scolastica; garantire una più ampia ed effettiva partecipazione democratica dei beneficiari alle attività del Comitato ed alla realizzazione dei suoi compiti istituzionali; affermare la natura strettamente privatistica del Comitato stesso.

#### **TITOLO I**

##### **Natura, finalità e compiti istituzionali del CAE**

###### *Art. 1 - Finalità*

- Il Comitato Assistenza Educativa (qui di seguito indicato come Comitato o semplicemente con la sigla CAE), istituito in Ginevra in virtù del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 art. 625 comma 3 e in accordo con gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, opera per scopi educativi di assistenza scolastica in favore dei cittadini italiani residenti nel Cantone di Ginevra. Esso promuove e realizza, direttamente o indirettamente, iniziative e attività destinate a sviluppare, potenziare e sostenere l'assistenza scolastica.
- Il CAE, nel sostenere in particolare i Corsi di lingua e cultura italiana istituiti ai sensi del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 art. 636/b opera affinché la comunità italiana di Ginevra mantenga una costante ed organica connessione con la realtà linguistico-culturale e sociale dell'Italia nelle sue prospettive di mutamento e di evoluzione, ai fini di uno scambio reciprocamente arricchente, orientato alla creazione di una società multiculturale.
- Il Comitato ha natura strettamente privatistica, non persegue fini di lucro ed è apartitico e aconfessionale.

###### *Art. 2 - Mezzi finanziari*

- Il Comitato trae le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle sue attività ed alla realizzazione delle sue finalità dalle seguenti fonti:
  - contributo annuale del MAE;
  - donazioni e contributi forniti da Enti pubblici e privati, nonché da privati cittadini;
  - ricavato di attività e di manifestazioni promosse ed organizzate dallo stesso CAE o, a suo beneficio, da altri enti o organismi;
  - contributo annuale obbligatorio versato dalle famiglie aventi figli frequentanti i Corsi di lingua e cultura italiana, sotto forma di tassa d'iscrizione;

- Il CAE non potrà destinare tali risorse ad altri organismi o persone, anche se operanti in ambiti analoghi a quello in cui opera il Comitato.
- Ciascun anno finanziario del CAE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## **TITOLO II**

### **Organi del CAE - Composizione, funzionamento, competenze**

#### *Art. 3 - Struttura organizzativa*

- Sono organi del CAE :
  - L'Assemblea;
  - La Giunta esecutiva;
  - Il Presidente;
  - Il Vicepresidente;
  - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### *Art. 4 - Composizione dell'Assemblea*

1. Compongono l'Assemblea e hanno diritto di voto:

- a) i genitori degli allievi che frequentano i Corsi di lingua e cultura italiana nel Cantone di Ginevra;
- b) i membri della Giunta esecutiva aventi in essa diritto di voto salvo quando l'oggetto della votazione riguarda strettamente l'operato della Giunta;
- c) un rappresentante o in sua assenza un suo sostituto con delega designato da ciascuna delle Associazioni italiane regolarmente registrate presso il Consolato Generale di Ginevra che abbiano acquisito e rinnovato la qualità di componenti dell'assemblea mediante un atto formale di adesione, che dovrà pervenire alla Giunta CAE almeno dieci giorni prima del giorno di convocazione della prima Assemblea utile.

2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:

- a) i docenti elementari e medi dei Corsi di lingua e cultura italiana del Cantone di Ginevra sia di nomina ministeriale sia dipendenti CAE, questi ultimi per la durata del loro contratto, in qualità di consulenti esterni;
- b) il dirigente scolastico dei Corsi di lingua e cultura italiana o un suo delegato;
- c) i membri del Com.It.Es. di Ginevra.
- d) gli allievi maggiorenni dei Corsi per adulti;

3. Ciascuno dei componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto disporrà di un voto personale e individuale.

#### *Art. 5 - Funzionamento dell'Assemblea*

- L'Assemblea si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il primo semestre dell'anno civile.
- L'Assemblea si riunisce altresì in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta esecutiva lo deliberi, o su richiesta di almeno 10 % dei suoi membri.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, indicante luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione, accompagnato dal verbale della riunione precedente, da inviare a tutti i membri almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora l'ordine del giorno della riunione preveda l'elezione della Giunta esecutiva, il relativo avviso verrà inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
- Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi membri aventi diritto di voto. Sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.

#### *Art. 6 - Competenze dell'Assemblea*

- L'Assemblea :
  - a) si pronuncia, nella sua prima riunione annuale, in merito alla relazione presentata dal Presidente e concernente le attività svolte dal CAE durante il precedente anno scolastico, e ne valuta i risultati;
  - b) impartisce alla Giunta esecutiva orientamenti e indirizzi in materia di attività e iniziative del CAE e ne approva i programmi operativi;
  - c) esamina ed approva i resoconti e consuntivi finanziari nonché i bilanci preventivi del CAE;
  - d) elegge il Presidente del CAE, i membri della Giunta esecutiva e i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
  - e) adotta, mediante il voto favorevole di due terzi dei presenti, lo statuto del CAE e le sue eventuali modifiche.

#### *Art. 7 - Composizione della Giunta*

1. La Giunta esecutiva del CAE è composta :
  - a) dal Presidente;
  - b) da tre membri eletti dall'Assemblea generale tra i genitori con figli frequentanti i Corsi di lingua e cultura italiana;
  - c) da due da due rappresentanti eletti dall'Assemblea su una lista di candidati presentata dalle Associazioni che hanno formalizzato la loro adesione al CAE secondo quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1, lettera c) ad esclusione dell'Associazione Genitori Scuola Italiana di Ginevra, in quanto ha già un rappresentante d'ufficio come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d). Ogni singola Associazione non potrà presentare più di un candidato;
  - d) da un rappresentante designato dalla "Associazione Genitori Scuola Italiana di Ginevra".
2. Fanno inoltre parte della Giunta esecutiva senza diritto di voto :
  - a) un membro del Com.It.Es di Ginevra;
  - b) il segretario-tesoriere del CAE.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma, non possono far parte della Giunta esecutiva :
  - a) i membri del Com.It.Es di Ginevra;
  - b) i presidenti delle Associazioni italiane operanti a Ginevra;
4. La Giunta Esecutiva del CAE si considera validamente costituita a partire dalla elezione dei suoi membri da parte dell'Assemblea generale anche qualora formazioni sociali o Enti o Organismi aventi diritto a designare propri rappresentanti, con o senza diritto di voto, in seno alla Giunta stessa, regolarmente invitati dal Presidente in carica, non vi abbiano provveduto nel termine assegnato.

#### *Art. 8 - Funzionamento e competenze della Giunta esecutiva*

- La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta al mese, o su motivata richiesta di almeno 3 dei suoi membri aventi diritto di voto, mediante avviso scritto recante l'ordine del giorno della seduta, da inviare a tutti i suoi componenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

- Le sedute della Giunta sono valide, in 1<sup>a</sup> convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto. In 2<sup>a</sup> convocazione, le sedute sono valide qualora siano presenti almeno 4 membri aventi diritto al voto. Tra la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> convocazione devono intercorrere 15 minuti. La validità della seduta si accerta all'inizio della riunione. Esse vengono regolarmente verbalizzate dal segretario-tesoriere.
- Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si trattino casi personali.
- I membri della Giunta eletti durano in carica due anni scolastici consecutivi. In caso di assenza non motivata 3 volte consecutive, decadono dal loro mandato e sono rimpiazzati dai primi non eletti. Essi prestano la loro opera senza ricevere alcun compenso.
- In funzione degli orientamenti e degli indirizzi impartiti dall'Assemblea generale e delle deliberazioni di questa, la Giunta assume le relative misure ed iniziative di carattere operativo e ne assicura l'opportuna esecuzione.
- La Giunta delibera la stipula di eventuali atti di cottimo, contratti e convenzioni con insegnanti ed esperti in materia scolastica, sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti di lavoro.
- La Giunta può decidere l'attribuzione di rimborsi-spese a persone che svolgano attività connesse con i fini istituzionali del CAE in determinate circostanze e per specifiche e motivate ragioni.
- La Giunta elegge fra i propri componenti il Vicepresidente e delibera in merito all'assunzione del segretario-tesoriere.
- Possono partecipare alle riunioni della Giunta consulenti o esperti esterni, quando il Presidente o 3 membri della Giunta ne ravvisino la necessità

#### *Art. 9 - Il Presidente*

- Il Presidente del CAE è eletto dall'Assemblea generale fra i cittadini italiani residenti nel cantone di Ginevra, le cui candidature dovranno pervenire alla Giunta esecutiva almeno 10 giorni prima della data fissata per la relativa seduta dell'Assemblea. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
- Il Presidente dura in carica due anni scolastici. Decade dall'incarico in seguito a mozione di sfiducia presentata da almeno quattro membri della Giunta esecutiva aventi diritto al voto, ed approvata a maggioranza assoluta dalla Giunta stessa riunita in apposita seduta. In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vicepresidente.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale del CAE. Firma gli atti di cottimo, i contratti e le convenzioni, nonché i verbali, i resoconti finanziari e i registri contabili, così come tutti gli atti che impegnano il CAE. E' responsabile di tutte le operazioni finanziarie del Comitato ed assicura il buon funzionamento amministrativo e il buon andamento operativo di questo.
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e della Giunta esecutiva del CAE, delle quali attua le delibere e direttive. Redige, in collaborazione con la Giunta, le relazioni da sottoporre all'Assemblea generale, dinanzi alla quale le presenta e le illustra.

#### *Art. 10 - Il Vicepresidente*

- Il Vicepresidente è scelto fra i membri della Giunta esecutiva aventi diritto al voto e viene eletto a maggioranza semplice, nel corso della prima riunione di questa. Dura in carica due anni scolastici ed è rieleggibile soltanto due volte.
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del presente statuto.

#### *Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei conti*

- Il Collegio dei revisori dei conti, che si compone di tre membri titolari e di un supplente, è eletto dall'Assemblea generale e dura in carica due anni scolastici. I suoi membri, che designano fra loro un Presidente, sono rieleggibili soltanto due volte.
- Il Collegio procede alla revisione e verifica dei bilanci, dei documenti contabili e dei resoconti finanziari del CAE, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta del Presidente del CAE, di almeno due membri elettivi della Giunta o del Console Generale d'Italia a Ginevra.
- L'approvazione dei consuntivi di spesa e dei bilanci finanziari del CAE richiede l'obbligatoria verifica scritta da parte del Collegio, della loro assoluta congruità e correttezza contabile.

### **TITOLO III**

#### **Il Segretario-tesoriere. Assunzione. Funzioni. Competenze.**

#### *Art. 12 - Il Segretario-tesoriere*

- Il segretario-tesoriere del CAE è scelto ed assunto per contratto dal Presidente del CAE a seguito di un'apposita delibera della Giunta.
- La durata dell'incarico, le mansioni e la corrispondente remunerazione del segretario-tesoriere vengono definite nel contratto di assunzione, stipulato sulla base delle disposizioni locali in materia di lavoro.
- Il segretario-tesoriere è solidalmente responsabile con il Presidente di tutte le operazioni finanziarie e contabili del CAE e risponde della custodia e della corretta utilizzazione dei fondi del Comitato. Firma, contestualmente con il Presidente, gli ordini di pagamento del CAE e rende conto al Presidente e al Collegio dei revisori dei conti della gestione finanziaria e contabile dei fondi del CAE e della relativa documentazione. E' incaricato della corretta tenuta dei libri contabili (che debbono essere siglati in ogni loro pagina da lui e dal Presidente), nonché della redazione e custodia del registro dei verbali di riunione dell'Assemblea generale e della Giunta esecutiva.
- Il segretario-tesoriere è inoltre incaricato di svolgere il lavoro esecutivo di preparazione, organizzazione e realizzazione delle attività del CAE.

Il segretario-tesoriere partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto al voto.

### **TITOLO IV**

#### **Modifica o revisione delle disposizioni statutarie**

#### *Art. 13 - Revisione dello Statuto*

- Le proposte di modifica o revisione del presente statuto dovranno essere oggetto di esame e discussione da parte dell'Assemblea generale del CAE, nel corso di una riunione il cui ordine del giorno preveda espressamente tale adempimento e in occasione della quale verrà inviato a tutti i membri dell'Assemblea, insieme alla convocazione, un documento contenente una chiara illustrazione delle modifiche proposte.
- L'approvazione delle modifiche richiede, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei componenti dell'Assemblea generale aventi diritto al voto e in seconda convocazione, l'approvazione di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto presenti e votanti alla riunione.

**TITOLO V**  
**Disposizioni finali**

*Art. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento*

- In caso di scioglimento del Comitato Assistenza Educativa di Ginevra il relativo patrimonio, costituito con i fondi dello Stato italiano, verrà devoluto a favore di Enti ed Associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle del CAE : promozione linguistico-culturale ex lege 153. La scelta dell'Ente destinatario del patrimonio derivante dai fondi concessi dallo Stato italiano dovrà essere approvata dal Consolato Generale d'Italia e soggetta alle preve autorizzazioni del Ministero degli Affari Esteri.

*Approvazione del nuovo Statuto*  
Il presente statuto è stato approvato.

Ginevra, li 23 marzo 2012

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

<b>ATTUALE</b>	<b>PROPOSTA</b>
<p><b>Articolo 4, comma 1, lettera b)</b> gli alunni maggiorenni dei Corsi per Adulti</p>	<p><i>Spostare a :</i></p> <p><b>Articolo 4. comma 2. lettera d)</b> gli alunni maggiorenni dei Corsi per Adulti</p>
<p>Articolo 4, comma 1, lettera d) un rappresentante o in sua assenza un suo sostituto con delega designato da ciascuna delle Associazioni italiane regolarmente registrate presso il Consolato Generale di Ginevra che abbiano acquisito la qualità di componenti dell'assemblea mediante un atto formale di adesione, che dovrà pervenire alla Giunta CAE almeno dieci giorni prima del giorno di convocazione della prima Assemblea utile.</p>	<p>un rappresentante o in sua assenza un suo sostituto con delega designato da ciascuna delle Associazioni italiane regolarmente registrate presso il Consolato Generale di Ginevra che abbiano acquisito <b>e rinnovato</b> la qualità di componenti dell'assemblea mediante un atto formale di adesione, che dovrà pervenire alla Giunta CAE almeno dieci giorni prima del giorno di convocazione della prima Assemblea utile.</p>
<p><b>Articolo 7, comma 1, lettera c)</b> da due rappresentanti eletti dall'Assemblea su una lista di candidati presentata dalle Associazioni che hanno formalizzato la loro adesione al CAE secondo quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1, lettera d). Ogni singola Associazione non potrà presentare più di un candidato;</p>	<p>da due rappresentanti eletti dall'Assemblea su una lista di candidati presentata dalle Associazioni che hanno formalizzato la loro adesione al CAE secondo quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) <b>ad esclusione dell'Associazione Genitori Scuola Italiana di Ginevra, in quanto ha già un rappresentante d'ufficio come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d).</b> Ogni singola Associazione non potrà presentare più di un candidato;</p>